


**ISTRUZIONE OPERATIVA SULLA GUIDA IN STATO DI ALTERAZIONE PSICO-FISICA PER USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI(art. 187)**

Allegato A11-PG-CO-CDS-005-01

Rev. 1 del 27/05/2008

L'art. 187 si applica solo ai conducenti di veicoli circolanti sulla strada (non si applica ai pedoni). Se il veicolo non richiede la patente (es. velocipede o ciclomotore) non si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente o del patentino eventualmente posseduti: può fare segnalazione al Prefetto per la revisione di tali documenti



**VEICOLO** del conducente nella fase degli accertamenti: affidato a persona idonea, o lasciato, in condizioni di sicurezza, nel luogo del controllo o presso altro luogo indicato dal conducente (spese a suo carico); se il conducente è già in ospedale a seguito di sinistro, se ciò non è possibile e non è necessario sequestro penale o altra sanzione accessoria per il sinistro, introdurlo in depositaria a disposizione dell'avente diritto compilando verbale di affidamento e Allegato A28 ODS-PG-CO-DEP-001-01, indicando generalità conducente e chiedendo controllo documenti e sobrietà da parte di pattuglia al momento della restituzione. Questa, se chi chiede la restituzione del veicolo è il conducente dell'A28: 1) **se è stata ritirata la patente, non gli restituirà il veicolo, in quanto sotto sequestro art. 354 CPP (se del trasgressore)**; 2) se, tramite C.O., verifica che è stato accertato il reato **ma non è stato possibile ritirare la patente, se si è nell'immediatezza (indicativamente 24 ore) ritira la patente con le consuete modalità e prende contatti con altra pattuglia**, altrimenti, fuori dall'immediatezza, non ritira la patente.



**ISTRUZIONE OPERATIVA SULLA GUIDA IN STATO DI ALTERAZIONE PSICO-FISICA PER USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI(art. 187)**

*Allegato A11-PG-CO-CDS-005-01*

*Rev. 1 del 19/05/2008*

## ISTRUZIONE OPERATIVA SULLA GUIDA IN STATO DI ALTERAZIONE PSICO-FISICA PER USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI(art. 187)

Allegato A11-PG-CO-CDS-005-01

Rev. 1 del 19/05/2008

### RIFIUTO

#### Conducente rifiuta:

- 1) Test preliminare
- 2) accompagnamento presso struttura sanitaria
- 3) accertamento medico

**Violazione penale** si redige Notizia di Reato ai sensi dell'art.187 c.8 in rel.art.186 c.7 Si procede quindi al ritiro della patente ai sensi dell'art.223 C.d.S..(vedi paragrafo successivo). Se la patente non è ostensibile, sarà rilevata la violazione dell'art. 180 c. 7.

Se il rifiuto è riferito ad accertamento richiesto per la sussistenza di **ragionevoli motivi** per ritenere l'uso di stupefacenti, dare atto degli stessi a verbale. **L'accertamento sintomatico di questo reato richiede particolari cautele** ed il supporto di validi elementi quali il ritrovamento e sequestro di sostanza stupefacente, siringhe, lacci emostatici ecc.. che non siano da mettere in relazione con altri occupanti il veicolo: qualora ricorrano tali presupposti, **redigere NDR** (si rinvia a quanto indicato al riguardo nella pagina precedente, con gli opportuni adattamenti) dando atto inoltre del rifiuto opposto (se il rifiuto è stato avanzato al personale sanitario si unirà documentazione scritta di quest' ultimo, ovvero, si assumerà lo stesso a verbale ai sensi art. 351 c. 1 c.p.p.; se il rifiuto al sanitario è avvenuto in presenza degli operatori, se ne darà atto direttamente nella NDR. senza ulteriori formalità, citando il sanitario come persona informata sui fatti).In tale NDR si darà atto anche della presenza in ospedale di eventuali altri campioni prelevati per finalità terapeutiche, al fine dell'eventuale emissione di un provvedimento che disponga le analisi del caso.

**Conducente ferito, non è in grado di esprimere la propria volontà:** non si tratta di rifiuto, ma comunque il personale sanitario non può fare prelievi

si può chiedere l'acquisizione delle certificazioni e dei risultati delle analisi mediche effettuate per motivi terapeutici: qualora da queste emerga o stato di alterazione si redigerà NDR. Se è accertato che le sostanze sono quelle delle tabelle I e II sez. B e C: a conducente anche violaz art. 75 e a ignoti (in genere) NDR per art 73 DPR 309/90. In presenza di sintomi evidenti e con le cautele citate (v. sopra e procedura) la NDR potrà essere redatta per accertamento sintomatico. Per ulteriori indicazioni sulla NDR si rinvia a quanto indicato nella pagina precedente (parti attinenti).

Il **personale sanitario rifiuta** di effettuare gli accertamenti richiesti con modello A5. Con la richiesta il personale sanitario è nominato ausiliario di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 348 c.p.p. e non può pertanto rifiutarsi di effettuare gli accertamenti richiesti; tuttavia in caso di rifiuto dovrà essere evitato ogni contrasto limitandosi a prendere nota delle generalità del medico interpellato e del suo rifiuto e:

- se le modalità dell'incidente o altre circostanze (ad esempio testimonianze di persone presenti al fatto) o le condizioni del conducente siano tali da far ragionevolmente presumere lo stato di alterazione dovuto all'assunzione di stupefacenti, e con le cautele indicate sopra e in procedura, redigere NDR , precisando tali circostanze ed annotando il rifiuto del medico a rilasciare il referto; alla NDR dovranno essere allegati i modelli A4 e A5;
- se non è possibile l'accertamento sintomatico, non si dovrà redigere nessuna NDR: se del caso sarà il personale sanitario a procedere alla denuncia.
- qualora il rifiuto del medico risulti del tutto ingiustificato si rileverà a suo carico il reato di omissione di atti d'ufficio di cui all'art 328 c.p.

Preme evidenziare che questo Comando ha preso contatti con le diverse strutture sanitarie operanti nel territorio comunale concordando il rilascio delle certificazioni mediche, in linea di massima, entro tre ore dalla richiesta.

In merito alla NDR si rinvia a quanto indicato nella pagina precedente



**ISTRUZIONE OPERATIVA SULLA GUIDA IN STATO DI ALTERAZIONE PSICO-FISICA PER USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI(art. 187)**

*Allegato A11-PG-CO-CDS-005-01*

*Rev. 1 del 19/05/2008*